

COMUNE DI TREZZO SULL' ADDA (MI)

Via Emilio Brasca–Gianfranco Miglio s.n.c.

PROGRAMMA INTEGRATO D'INTERVENTO
ex Fornace Radaelli
2a VARIANTE 2021

COMMITTENTE : Societa' Alle Lande S.r.l. Busnago (MB) Piazza Roma 1


COMMITTENTE

.....

PROGETTISTA E D.L.

.....

OGGETTO : BOZZA DI CONVENZIONE



Giuseppe Adelio Sangalli Architetto

Via Manzoni, 20 - 20882 Bellusco (MB)
Tel. 0396021331
info@architettosangalli.it - www.architettosangalli.it

SCALA

DATA
LUGLIO 2021

AGGIORNAMENTO

ALLEGATO

SECONDO ATTO DI INTEGRAZIONE DELLA CONVENZIONE URBANISTICA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO DENOMINATO "EX FORNACE RADAELLI"

L'anno duemila il giorno del mese di avanti a me Notaio con studio in, via senza assistenza di testimoni, avendovi i comparenti rinunciato di Comune accordo e con il mio consenso, sono comparsi:

- Sig. che interviene nella sua qualità di pro-tempore del **COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA** e che d'ora in poi verrà chiamato anche solo "Comune", domiciliato in Trezzo Sull'Adda, per effetto della sua carica, nel Palazzo degli Uffici Municipali di Via, che agisce in rappresentanza e nell'interesse del Comune stesso, C.F. e P.IVA ed in esecuzione della Delibera di del n. con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione in oggetto, fatto altresì riferimento alla determinazione del Responsabile

E

• **ALLE LANDE S.R.L.**, con sede in Busnago, Piazza Roma n. 1, P. IVA 02910810965 e C.F. 02306090164, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore sig., nato a, domiciliato per la carica in Busnago, Piazza Roma n. 1;

in seguito denominata anche solo "Soggetto Attuatore" comprendendo nel termine anche i successori e aventi causa;

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Notaio sono certo

Premesso:

- CHE la società Alle Lande srl è proprietaria, tra l'altro, delle seguenti aree in Comune di Trezzo sull'Adda, distinte nel NCEU di detto Comune come segue:
 - foglio n. 3 mappale 335 di mq. 1.149
 - foglio n. 3 mappale 407 di mq. 315
 - foglio n. 3 mappale 336 di mq. 4.945
 - foglio n. 3 mappale 338 di mq. 1.384per una superficie complessiva catastale di mq. 10.220.
- CHE il Comune di Trezzo Sull'Adda dispone di PGT approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 28.01.2019, ai sensi della Legge regionale n. 12/2005, divenuto efficace con la pubblicazione sul bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n.22 del 29.05.2019;
- CHE il predetto PGT individua le suddette aree tra le AREE INTERESSATE DA DISPOSIZIONI TRANSITORIE: ambiti oggetto di provvedimenti approvati, disciplinati dall'articolo 51 delle NTA : Disciplina per gli ambiti oggetto di provvedimenti approvati;
- CHE le suddette aree ricadono nel perimetro del Piano Integrato di Intervento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 09 marzo 2007;
- CHE in data 27.03.2007 è stata sottoscritta l'originaria Convenzione urbanistica relativa all'attuazione del Programma Integrato di Intervento (PII) (Convenzione originaria) denominato "ex Fornace Radaelli", in forza di atto nn. 67471/14757 di rep. notaio Giovanni Battista Mattarella di Trezzo Sull'Adda, registrato a Gorgonzola in data 02.04.2007 al n. 557 serie 1, trascritto a Milano 2 in data 17.04.2007 ai nn. 57182/30527;
- CHE in data 08.02.2013 il Soggetto Attuatore ha presentato con protocollo 2364, una proposta di Variante al Piano Integrato di Intervento per i soli comparti 5 e 6;
- CHE in data 02.09.2016 è stato sottoscritto l'atto di integrazione all'originaria Convenzione urbanistica, in forza di atto nn. 82474/24157 di rep. notaio Giovanni

- Battista Mattarella di Trezzo Sull'Adda, registrato a Milano 2 in data 06.09.2016 al n. 44818 serie 1t, trascritto a Milano 2 in data 06.09.2016 ai nn. 63413/100113;
- CHE in data _____ il Soggetto Attuatore ha presentato con protocollo Comunale n. _____, una seconda proposta di Variante al Piano Integrato di Intervento ancora per i soli comparti 5 e 6;
 - CHE la proposta di variante è finalizzata al cambio di destinazione d'uso del comparto, con eliminazione della media struttura di vendita commerciale e l'intera destinazione a residenziale;
 - CHE il progetto di variante non prevede incrementi volumetrici o di slp;
 - CHE in data _____ il consulente arch. Alessandro Oliveri ha presentato al protocollo comunale n. _____ il Rapporto preliminare VAS e lo Studio di Incidenza;
 - CHE il Comune di Trezzo sull'Adda in data _____ con nota prot. _____ ha dato avviso di avvio del procedimento in merito all'attivazione della procedura di variante al Piano Integrato di Intervento ex fornace Radaelli;
 - CHE in data _____ sono stati pubblicati sul portale SIVAS della Regione Lombardia il Rapporto ambientale e gli elaborati della variante;
 - CHE in data _____ è stato inoltrato invito alla conferenza di valutazione prevista per il giorno _____;
 - CHE in data _____ si è tenuta _____ la Conferenza di verifica per Valutazione Ambientale Strategica – valutazione di Incidenza sul SIC “Oasi Le Foppe” per la seconda variante del Piano Integrato di Intervento “ex Fornace Radaelli” di Via Brasca, riportando nel verbale, la seguente conclusione:
 “ _____
 _____”;
 - CHE in data _____ sono pervenuti al protocollo comunale _____ i seguenti pareri/decreti/determine _____
 - CHE in data _____ l'autorità competente per la VAS, _____ e l'autorità procedente per la VAS, _____ hanno emanato il provvedimento di _____ della valutazione ambientale strategica VAS della Variante al PII Fornace Radaelli, in quanto _____;
 - CHE in data _____ la società Alle Lande srl ha presentato la bozza della presente convenzione con gli allegati elaborati in conformità _____ secondo il seguente elenco:
 - Relazione illustrativa;
 - Norme tecniche di attuazione;
 - Computo Metrico allegato alla richiesta di PDC presentata in data 26 Maggio 2021 n. 0010140 di protocollo;
 - Quadro tecnico economico allegato alla richiesta di PDC presentata in data 26 Maggio 2021 n. 0010140 di protocollo;
 - Elaborati grafici:
 - Tav. 1. Inquadramento urbano
 - Tav. 2.a. Piano Integrato vigente. Planivolumetrico e Stato di Attuazione
 - Tav. 2.b. Piano Integrato vigente. Prospetti e sezioni di massima
 - Tav. 3.a. Variante al Piano Integrato di Intervento. Planivolumetrico
 - Tav. 3.b. Variante al Piano Integrato di Intervento. Prospetti e sezioni di massima
 - Tav. 4. Variante al Piano Integrato di Intervento. Regole attuative
 - Tav. 5. Variante al Piano Integrato di Intervento. Inserimento paesaggistico
 - Tav. 6. Piano Integrato di Intervento e variante. Planivolumetrico comparativa
 - CHE con delibera di _____ Comunale n. _____ del....., esecutiva è stato adottato lo schema della presente Convenzione con i suoi allegati;
 - CHE non sono/sono pervenuti n. _____ osservazioni;
 - CHE la delibera di adozione, unitamente al progetto e tutti i suoi allegati, sono stati depositati e pubblicati nelle forme di legge;
 - CHE con delibera di _____ Comunale n. _____ del, esecutiva è stato approvato

- lo schema della presente Convenzione e suoi allegati;
- CHE il Soggetto Attuatore dichiara di avere la piena disponibilità delle aree interessate e di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla presente convenzione;
- CHE l'Amministrazione Comunale riconosce di dover promuovere nell'interesse pubblico l'attuazione delle generali previsioni edificatorie urbanistiche in quella zona del territorio comunale, con il rilascio dei titoli edificatori richiesti in conformità alla presente convenzione ed alle disposizioni legislative.

Tutto ciò premesso si conviene:

ARTICOLO 1 – CONTENUTI IN PREMESSA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2 – GARANZIA RELATIVA AI TITOLI DI PROPRIETA'

1. Il Soggetto Attuatore garantisce che i beni sopra descritti sono di sua piena proprietà e disponibilità, liberi da vincoli e da diritti di godimento e di prelazione a favore di terzi.

ARTICOLO 3 – OGGETTO, TERMINI PER LA STIPULA E DI EFFICACIA DELLA CONVENZIONE

1. Il presente atto integra e modifica la Convenzione urbanistica per l'attuazione del Programma Integrato di Intervento denominato "Ex Fornace Radaelli" stipulata in data 27.03.2007 e la Convenzione relativa alla prima variante, relativa ai soli comparti 5 e 6, stipulata in data 02.09.2016; entrambe citate in premessa,
2. L'attuatore si impegna per sé e per i propri aventi causa a provvedere all'attuazione del PII così come risultante dalla presente seconda variante, in conformità alle norme di cui alla presente convenzione ed agli elaborati progettuali e documenti allegati, che ne sono parte integrante e sostanziale.
3. La presente Convenzione ha validità di anni 10 decorrenti dalla data odierna.

ARTICOLO 4 – ATTUAZIONE E CONSISTENZA DEGLI INTERVENTI

1. Il Soggetto Attuatore si obbliga a dare esecuzione a quanto previsto dalla presente Convenzione entro i parametri di capacità edificatoria previsti con la presente variante al PII, con le caratteristiche indicate nei titoli abilitativi consentiti per legge e necessari per le opere da realizzare, e/o di eventuali varianti debitamente approvate.
2. A decorrere dalla data odierna, il Soggetto Attuatore, e/o i suoi avanti causa a qualsiasi titolo, possono presentare domanda per ottenere i Permessi per Costruire o altro titolo edilizio abilitativo per l'edificazione degli edifici in conformità alla presente.
3. Il rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di clima acustico, illuminazione, ecc., verrà affrontato e verificato in fase di rilascio dei titoli abilitativi.

ARTICOLO 5 – OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E RELATIVO COLLAUDO

1. Il Soggetto Attuatore come previsto nel primo atto di integrazione della convenzione stipulato per atto di notaio il giorno 02.09.2016 mantiene l'impegno a realizzare le opere di urbanizzazione Primaria di seguito indicate:
 - corsia di decelerazione;

- pista ciclabile;
 - marciapiede.
2. Per la realizzazione delle suddette opere di urbanizzazione primaria il soggetto Attuatore ha già presentato richiesta di Permesso di Costruire in data 31 maggio 2021 prot. 0010549 che si impegna a ritirare unitamente al primo permesso di costruire relativo agli edifici privati la cui domanda è già stata presentata dal Soggetto Attuatore in data 26 maggio 2021 n. 0010140 di protocollo,
 3. L'importo delle predette opere di urbanizzazione primaria è stato determinato sulla base dei prezzi desunti dal Bollettino Informativo delle Opere Edili della Camera di Commercio di Milano 3/2020, e il relativo computo metrico, che stima il loro valore in € 47.530,50 e viene allegato alla presente convenzione dando atto che lo stesso è stato allegato anche alla relativa domanda di Permesso di Costruire di cui al precedente punto 2). Per le opere da realizzare o far realizzare a cura di terzi gestori di infrastrutture pubbliche o titolari di diritti speciali in esclusiva si farà riferimento ai preventivi di spesa di loro competenza.
 4. La realizzazione delle suddette opere dovrà avvenire entro i termini massimi di legge di validità del permesso di costruire o e di ogni eventuale altro titolo abilitativo garantendo in ogni caso l'esecuzione anticipata funzionale per garantire l'agibilità degli edifici.
 5. Le opere dovranno essere realizzate nel rispetto del Permesso di Costruire e delle eventuali prescrizioni date dal Comune e collaudate (anche con collaudo in corso d'opera) a spese del Soggetto Attuatore dall'ufficio tecnico comunale o da un tecnico abilitato incaricato dal Comune.
 6. Il collaudo dovrà avvenire, anche per eventuali lotti funzionali, entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori.
 7. All'emissione del certificato di collaudo anche relativo a singole opere, la gestione e la manutenzione delle stesse opere e manufatti passeranno al Comune ancorché non si sia provveduto alla stipula dell'atto pubblico di cessione.
 8. In caso di inerzia dell'Amministrazione in merito al collaudo, previo atto di messa in mora da parte del Soggetto Attuatore e dopo l'inutile decorso di un ulteriore termine di 60 giorni, così come nel caso in cui il Comune non provveda ad approvare il collaudo finale entro 30 giorni dall'emissione del certificato di collaudo favorevole, le opere si intenderanno accettate; le cauzioni prestate si intenderanno estinte anche in mancanza della loro materiale restituzione.
 9. Il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente all'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere di cui sopra in sostituzione del Soggetto Attuatore ed a spese dello stesso rivalendosi nei modi stabiliti dalla legge sulla cauzione, quando esso non abbia provveduto tempestivamente alla loro esecuzione ed il Comune lo abbia messo in mora con un preavviso non inferiore, in ogni caso, a tre mesi. Qualora il Comune decidesse di non intervenire in sostituzione nella realizzazione delle opere, il loro valore, così come stimato al precedente punto 3, non verrà scomputato dalla somma di oneri dovuti per il rilascio dei Permessi di Costruire.
 10. Il Soggetto Attuatore si obbliga, a suo carico e spese, alla cessione gratuita al Comune di Trezzo Sull'Adda, delle aree interessate dalle opere di urbanizzazione primaria realizzate.
 11. Il Comune si impegna a mettere a disposizione del Soggetto Attuatore le eventuali aree di proprietà pubblica necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione

primaria.

ARTICOLO 6 – VERIFICA E DOTAZIONE STANDARDS URBANISTICI

1. La dotazione di aree a standards urbanistici, necessaria all'attuazione del PII e dimensionata ai sensi della legislazione vigente e delle normative comunali, con riferimento alla previsione di insediamenti determinanti la situazione di massimo carico urbanistico possibile, risulta verificata come previsto dalle disposizioni di legge e come riportato nella relazione illustrativa della variante.
2. Le dotazioni di aree a standards urbanistici della variante in oggetto sono minori di quelli previsti ed assolti in attuazione della precedente variante.

L'importo precedentemente versato per la monetizzazione degli standards dovuti in relazione al maggior dimensionamento delle aree per servizi collegato alla precedente destinazione commerciale, pari a € 5.194,50, verrà compensato con l'eventuale maggiore somma dovuta dal Soggetto Attuatore a titolo di contributo di costruzione sugli interventi di edilizia privata residenziale di cui alla domanda di Permesso di Costruire già presentata in data 26 maggio 2021 n. 0010140 di protocollo, altrimenti verrà allo stesso rimborsato.

ARTICOLO 7 – ATTUAZIONE E CONSISTENZA DEGLI INTERVENTI

1. Il Soggetto Attuatore in relazione alle previsioni legislative in materia si obbliga per sé, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo:
 - a) ad assumere a proprio carico la differenza tra gli oneri di urbanizzazione primaria calcolati secondo la tariffa oggi vigente (€/mc 23,77) e l'ammontare degli oneri già scomputati in attuazione della convenzione originaria (€ 9,60/mc).
 - b) ad assumere a proprio carico la differenza tra gli oneri di urbanizzazione secondaria calcolati secondo la tariffa oggi vigente (€/mc 43,76) e l'ammontare degli oneri già scomputati in attuazione della convenzione originaria (€ 14,03/mc).
 - c) Le parti si danno reciprocamente atto che la quota di contributo di costruzione inerente al costo di costruzione dovuto sul rilascio di permessi di costruire relativamente ai lotti 5 e 6 è già stata interamente assolta dal Soggetto Attuatore in attuazione della Convenzione originaria e che pertanto null'altro dovrà versare a tale titolo.
2. L'importo degli oneri eventualmente dovuti sarà corrisposto dal Soggetto Attuatore nei termini previsti dalle norme legislative e regolamentari in vigore al momento del rilascio dei titoli abilitativi.
3. Per i permessi rilasciati dopo il termine di validità della presente convenzione, saranno dovuti gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria in base alla differenza tra gli oneri già corrisposti e quelli vigenti determinati con deliberazione comunale.

ARTICOLO 8 – STANDARD QUALITATIVO PRECEDENTEMENTE VERSATO

1. Nella prima variante integrativa alla convenzione sottoscritta in data 02.09.2016 il Soggetto Attuatore ha provveduto al versamento della somma di € 280.000,00 quale standard qualitativo, dovuto per il cambio di destinazione d'uso da residenza a commerciale del lotto 6.

2. Poiché con la presente variante il lotto 6 viene riportato alla sua originaria destinazione residenziale, l'intero importo di € 280.000,00 precedentemente versato quale standard qualitativo, verrà dedotto per intero dagli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria che saranno eventualmente dovuti già sul rilascio del primo permesso di costruire relativo agli edifici privati la cui domanda è stata presentata in data 26 maggio 2021 n. 0010140

di protocollo.

ARTICOLO 9 – AGIBILITA

1. L'agibilità sarà attestata mediante segnalazione certificata con la procedura ammessa dall'art. 24 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i..

ARTICOLO 10 - VARIANTI

1. I seguenti interventi non sono considerate varianti al Piano Integrato di Intervento e pertanto sono sempre ammessi, purché non modifichino i parametri edificatori massimi del presente piano, e non vadano ad incidere sulle dismissioni pubbliche, ad esempio:
 - a) l'edificazione in aderenza su lotti contigui interni al comparto, anche con diversa destinazione urbanistica, e anche l'edificazione in deroga alle distanze ai sensi dell'articolo 9 ultimo comma del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
 - b) lo spostamento dei passi carrai degli accessi privati previsti nelle planimetrie e la formazione di nuovi, la eventuale formazione di un ulteriore accesso dalla via Brasca, ferma restando la disciplina del nuovo codice della strada e del relativo regolamento di attuazione;
 - c) la formazione di percorsi di penetrazione privati interni ai lotti.
 - d) la variazione nella distribuzione planimetrica dei fabbricati all'interno delle aree di pertinenza degli edifici privati (inviluppi); modifiche degli inviluppi medesimi.
 - e) lo spostamento della linea di confine delle aree di pertinenza dei lotti.
 - f) le varianti esecutive delle opere di urbanizzazione.
2. Tali modifiche sono approvate con le normali procedure richieste per il Permesso di Costruire o altro titolo abilitativo edilizio, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
3. Le indicazioni di progetto inerenti la consistenza e la localizzazione delle aree pubbliche (Opere di Urbanizzazione), il volume, la superficie coperta realizzabile, la superficie lorda di pavimento, l'altezza massima e più in generale la possibilità edificatoria complessiva devono intendersi definitivamente fissate e non modificabili.

ARTICOLO 11 - CAUZIONI

1. A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie di cui sopra, il Soggetto Attuatore, ha depositato, a seguito delle precedenti convenzioni stipulate, idonea cauzione a garanzia, mediante fidejussione Assicurativa.
2. La cauzione di cui sopra è intesa tra le parti – e come da clausole apposite contenute nei relativi contratti con la Compagnia Assicuratrice – a prima richiesta, con esclusione della proponibilità d'eccezioni da parte del Soggetto Attuatore e della Compagnia Assicuratrice in caso di escussione della polizza da parte del Comune.
3. Il Soggetto Attuatore si impegna a rinnovare e comunque a mantenere efficace tale cauzione fino all'integrale assolvimento degli obblighi cui esse si riferiscono.
4. Detta cauzione dovrà soddisfare l'obbligazione assunta dal Soggetto Attuatore con obbligo però di preventiva messa in mora dello stesso da parte del Comune con termine non inferiore a mesi tre.
5. Lo svincolo di tale cauzione avverrà a cura del Comune e su richiesta del Soggetto

Attuatore, immediatamente dopo l'approvazione del certificato di collaudo o la infruttuosa scadenza dei termini per la sua effettuazione.

6. La garanzia prestata potrà subire riduzioni e/o svincolo parziali a richiesta di chi l'ha prestata con le medesime modalità, per lotti funzionali di opere eseguite.
7. In caso di alienazione totale o parziale delle aree, la cauzione consegnata dal Soggetto Attuatore sarà restituita solo dopo il deposito della nuova cauzione (polizza/fidejussione) da parte dell'acquirente.

ARTICOLO 12 - RINVIO AGLI IMPEGNI GIÀ ASSUNTI

1. In quanto non modificate dal presente atto, restano ferme tutte le prescrizioni ed obbligazioni contenute nella citata convenzione originaria, che si intendono per quanto occorre richiamate e confermate.

ARTICOLO 13 – PRESA D'ATTO

1. Le parti si danno atto che tutti i soggetti attuatori dell'originario PII rimangono impegnati a realizzare le opere indicate qui di seguito:
 - Opere di urbanizzazione a completamento di via Gianfranco Miglio;
 - Centro visite Oasi Le Foppe.
2. Per la realizzazione delle suddette opere è stata presentata richiesta di Permesso di Costruire in data 31 maggio 2021 prot. 0010549 formalmente a nome del solo sottoscritto Soggetto Attuatore con la conferma che il relativo l'impegno riguarda anche tutti gli altri soggetti attuatori del PII.
3. L'importo delle opere è stato determinato sulla base dei prezzi desunti dal Bollettino Informativo delle Opere Edili della Camera di Commercio di Milano 3/2020, e il relativo computo metrico, che stima il valore delle opere in € 11.663,20 per il completamento della via G.F. Miglio e in € 75.242,87 per il centro visite Oasi le Foppe, è allegato oltre alla presente convenzione anche alla richiesta di Permesso di Costruire già depositata in Comune. Per le opere da realizzare o far realizzare a cura di terzi gestori di infrastrutture pubbliche o titolari di diritti speciali in esclusiva si farà riferimento ai preventivi di spesa di loro competenza.
4. La realizzazione delle suddette opere dovrà avvenire entro i termini massimi di legge di validità del permesso di costruire o di altro titolo abilitativo garantendo in ogni caso l'esecuzione anticipata funzionale per garantire l'agibilità degli edifici.
5. Le opere dovranno essere realizzate nel rispetto del Permesso di Costruire e delle eventuali prescrizioni che verranno impartite dal Comune per le opere di completamento di via Miglio e dal Parco per il centro visite dell'Oasi e collaudate (anche con collaudo in corso d'opera), a spese di tutti i Soggetti Attuatori, rispettivamente dai tecnici incaricati dal Comune e dal Parco.
6. Il collaudo dovrà avvenire, anche per eventuali lotti funzionali, entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta ultimazione.
7. All'emissione del certificato di collaudo anche relativo a singole opere, la gestione e la manutenzione delle stesse passerà a carico del Comune.
8. In caso di inerzia dell'Ente competente in merito al collaudo, previo atto di messa in mora da parte del Soggetto Attuatore e dopo l'inutile decorso di un ulteriore termine di 60 giorni,

così come nel caso in cui l'Ente competente non provveda ad approvare il collaudo finale entro 30 giorni dall'emissione del certificato di collaudo favorevole, le opere si intenderanno accettate; le cauzioni prestate si intenderanno estinte anche in mancanza della loro materiale restituzione.

9. Il Comune si impegna a mettere a disposizione del Soggetto Attuatore le aree necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e per il centro visite dell'Oasi.

ARTICOLO 14 - VARIE

1. Le parti autorizzano L'Ufficio del Territorio di Milano Servizio di Pubblicità Immobiliare Circoscrizione 2, alla trascrizione del presente atto affinché siano noti a terzi gli obblighi assunti, con rinuncia ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che possa competere in dipendenza della presente convenzione e con sollievo dello stesso Ufficio da ogni responsabilità.
2. Le parti si riservano l'applicazione della legislazione vigente per l'applicazione di eventuali benefici fiscali.
3. Tutte le spese di stipulazione, bollo, registrazione e trascrizione del presente atto sono a totale carico del Soggetto Attuatore.
4. Le parti che hanno i requisiti di legge, espressamente dispensano me notaio dalla lettura degli allegati, dichiarando di averne già conoscenza.